

Codice A1618A

D.D. 1 marzo 2023, n. 118

L.R. 09.08.1989 n. 45. Proroga termine autorizzazione di prot. n. 40259/A1816A del 19/82020 per interventi in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Castino (CN). Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE S.S.A. DI COSTA EMANUELA - C.F. CSTMNL56C43D969K / P.IVA 03596760045 Sede intervento: VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO (F. 1 partt.15p-18-20-52-64p).



ATTO DD 118/A1618A/2023

DEL 01/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. 09.08.1989 n. 45. Proroga termine autorizzazione di prot. n. 40259/A1816A del 19/82020 per interventi in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Castino (CN). Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE S.S.A. DI COSTA EMANUELA - C.F. CSTMNL56C43D969K / P.IVA 03596760045
Sede intervento: VIA TREZZO TINELLA 36 - CASTINO (F. 1 partt.15p-18-20-52-64p)

Premesso che con autorizzazione di prot. n. 40259/A1816A del 19/8/2020, rilasciata dal Settore Tecnico regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - si autorizzava la SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE S.S.A. DI COSTA EMANUELA alla modificazione/trasformazione d'uso del suolo, in area boscata sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per lavori di movimento terra finalizzati a pareggiamento agricolo per impianto di nuovo vigneto, in località Lazzariti, Via Trezzo Tinella 36 nel comune di Castino (CN), fissando quale termine per la conclusione dei lavori ventiquattro mesi dalla data dell'autorizzazione;

il Suap Unione Montana Alta Langa rilasciava il Provvedimento Unico in data 19/8/2020 di prot. 5090, comprensivo anche dell'autorizzazione paesaggistica n. 12-2020 del 20/1/2020, stabilendo che "... i lavori in oggetto devono essere iniziati entro un anno dalla data del presente provvedimento e conclusi entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi...";

vista la domanda del richiedente di proroga del termine di fine lavori, trasmessa via pec il 24/8/2022 (prot. n. 00102941/A1600A) al Settore Tecnico Piemonte Sud - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - motivata come segue: "... I lavori non sono stati ultimati se ne richiede la proroga per altri 24 mesi. Tale proroga non contrasta sia con l'autorizzazione paesaggistica (datata 28/01/2020 con validità 5 anni) sia con il provvedimento unico del SUAP (datato 19/08/2020 con validità anni 1+3)...";

considerato che i lavori hanno avuto inizio in data 3/8/2021 e che, pertanto, secondo quanto stabilito dal provvedimento autorizzativo rilasciato dal SUAP, gli stessi dovranno concludersi entro il 3/8/2024;

preso atto che in data 2/8/2021 è stato effettuato il versamento di € 8.034,20 relativo all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.R. n° 4/2009 e s.m.i., art. 19 e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637;

viste le motivazioni addotte a supporto dell'istanza di proroga, che si ritengono accoglibili nei limiti indicati nel seguito del presente provvedimento;

ritenuto di far coincidere il termine di fine lavori di cui all'autorizzazione regionale ex LR45/89 con quella stabilita dal SUAP nel provvedimento unico rilasciato ai sensi del DPR 160/2010;

dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

- di concedere alla SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE S.S.A. DI COSTA EMANUELA , in località Lazzariti, Via Trezzo Tinella 36 nel comune di Castino (CN), la proroga del termine di fine lavori stabilito con provvedimento autorizzativo n. 40259/A1816A del 19/8/2020 fino al 3/8/2024;

- di precisare che restano valide tutte le altre disposizioni previste dal provvedimento autorizzativo già rilasciato di seguito richiamate:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto ed integrative presentate;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;
4. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno rispettare le prescrizioni tecniche previste dal D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i. (Regolamento forestale); il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
5. durante i lavori di taglio e di movimenti terra non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi evitando altresì di scaricarli verso valle;
6. in corso d'opera, i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di fenomeni di instabilità dei versanti (frane superficiali, rotolamento di materiale a valle, ecc.) ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, drenaggio e allontanamento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e il loro recapito verso gli impluvi naturali stabili;
7. a conclusione degli interventi di impianto, tutta la superficie dovrà essere protetta mediante un corretto inerbimento della cotica, a seguito di semine di specie erbacee idonee specialmente nelle interfile;
8. dovranno essere assicurate tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento, al fine di mantenere nel tempo la cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive a quella di ultimazione dei lavori;
9. dovrà essere controllato, nel tempo, lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
10. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
11. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimoli, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
12. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
13. dovranno essere recepite tutte le prescrizioni contenute nel nullaosta del Comune di Castino con particolare riferimento alla necessità di sostituire il pozzetto esistente (60x60x60) con un nuovo pozzetto di dimensioni 100x100x100;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;
15. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
16. dovranno essere comunicate, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale di Cortemilia, le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere

allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché la documentazione fotografica delle varie fasi lavorative.

Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Franco Brignolo